

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2012

1. Ricorso Calc. ALESSANDRO PELLICORI

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6:

- ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Empoli/Mantova del 23.3.2010;
- ai sensi dell'art. 7 comma 7 in relazione alle gare Grosseto/Mantova del 15.3.2010, Brescia/Mantova del 2.4.2010.

inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale - note nn. 8011/33pf11-12/SP/blp dell' 8 maggio 2012 e 562/33pf11-12/SP/blp del 26.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del calciatore Bertani Cristian dalle violazioni:

- dell'art. 9 C.G.S. con riferimento all'illecito associativo;
- dell'art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S. a titolo di illecito sportivo con riferimento alla gara Chievo/Novara del 30.11.2010.
 - a seguito di proprio deferimento note nn. 8011/33pf11-12/SP/blp dell' 8 maggio 2012 e 562/33pf11-12/SP/blp del 26.7.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

3. Ricorso Calc. BERTANI CRISTIAN

avverso la sanzione della squalifica per anni 1 ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2, 5 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Ascoli del 2.4.2011, inflitta a

RESPINTO

C.G.F.. **PARZIALE** La in ACCOGLIMENTO degli appelli (n. 2 e n. 3) riuniti, dichiara il Sig. Bertani Cristian responsabile degli illeciti addebitati in relazione alle gare Chievo/Novara del 30.11.2010 e Novara/Ascoli del 2.4.2011 e, per l'effetto, considerata continuazione, la. RIDETERMINA la sanzione inflitta in mesi 6 per ciascun illecito, per complessivi anni 1. RESPINGE l'appello della Procura Federale per il resto.

seguito di deferimento del Procuratore Federale - note nn. 8011/33pf11-12/SP/blp dell'8 Maggio 2012 e 562/33pf11-12/SP/blp del 26.7.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

4. Ricorso CAGLIARI CALCIO

avverso decisioni merito gara Cagliari/Roma del 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)

ORDINANZA ISTRUTTORIA

La C.G.F., visto il reclamo del Cagliari Calcio S.p.A., nonché la costituzione della A.S. Roma S.p.A., sentite le parti, in disparte la valutazione di legittimità del provvedimento prefettizio di rinvio, che peraltro non compete a questa Corte, ritenuto nondimeno necessario acquisire ulteriori elementi cognitivi e di valutazione in punto di fatto in ordine alla riconducibilità, anche a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 17, comma 1 C.G.S., della mancata disputa della gara Cagliari/Roma del 23.9.2012 al Cagliari Calcio S.p.A., sospende il giudizio mandando alla Procura Federale di effettuare un apposito supplemento istruttorio per riferire con specifica relazione, avuto particolare riguardo svolgersi dei fatti ed all'imputabilità degli stessi, ai sensi della norma richiamata.